REGOLAMENTO (CE) N. 91/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 2004 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese quarto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/ 80 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (2).
- Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il primo trimestre 2004. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo trimestre 2004 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del secondo trimestre 2004 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 2 500 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, p. 9).
(2) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, p. 7).